

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia (O.G.) interno all'Istituto, previsto dall'*art 5, commi 2 e 3 dal D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998*, e modificato dal *D.P.R. n 235 del 21 novembre 2007* è istituito edisciplinato dal presente regolamento. L'O.G., presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori designati tra i rappresentanti il Consiglio di Istituto, resta in carica 3 anni. Per la sostituzione dei membri designati, venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede a nuova nomina.

ART. 1 - COMPITI

L'O.G. formula pareri ed emana decisioni, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola, inoltre, esamina i ricorsi e provvede ai provvedimenti disciplinari.

ART. 2 – CONVOCAZIONE

2.1 Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, il Presidente dell'O.G. preso atto dell'istanza, convoca la riunione con avviso scritto, contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, da consegnare a ciascun componente tramite l'ufficio di segreteria. Gli avvisi dovranno pervenire a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2.2 Nei casi urgenti i termini di avviso potranno essere ridotti a 2 giorni.

2.3 Il Presidente provvede a designare di volta in volta, il segretario verbalizzante.

ART.3 - NUMERO LEGALE

3.1 Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di TUTTI i componenti l'O.G., se si tratta di prima convocazione ("Organo perfetto")

3.2 Se mezz'ora dopo l'orario fissato per la convocazione non si è raggiunto il numero legale sopra fissato, l'adunanza può svolgersi in seconda convocazione con la presenza di almeno TRE consiglieri.

3.3 Gli orari della prima e della seconda convocazione devono essere dichiarati nell'avviso di convocazione.

ART.4 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

Le delibere prese dall'O.G. sono provvedimenti votati in modo palese a maggioranza assoluta dei consiglieri: non è consentita l'astensione dalle relative decisioni tranne quando il soggetto sanzionato è un componente l'Organo stesso.

ART.5 - I RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI

- 5.1** Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
- 5.2** Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno in nessun caso accolti.
- 5.3** Ricevuto il ricorso, il Presidente o un suo delegato provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie ed ogni elemento utile per affrontare la discussione.
- 5.4** Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base del dibattito e della delibera dell'O.G.
- 5.5** L'organo di garanzia si riunisce entro i tempi previsti dall'art.1 e dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora non è presa nessuna decisione entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Nella prima parte della seduta partecipa lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
- 5.6** Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli sarà chiamato a partecipare alla seduta.
- 5.7** Le loro testimonianze sono rese a verbale.
- 5.8** Esaminati gli atti, considerati i fatti e sentite le persone coinvolte l'O.G. può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
- 5.9** La deliberazione dell'O.G. avverso la sanzione disciplinare sia che venga confermata, modificata, o annullata, è trascritta sul registro di classe.
- 5.10** La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

In riferimento al *D.P.R. N°. 249/98* che individua gli ambiti generali del “vivere insieme” si segnalano le mancanze disciplinari che determinano la comminazione delle sanzioni nel rispetto e secondo il principio della “finalità educativa e costruttiva” e non solo punitiva della sanzione stessa.

Le mancanze ai doveri previsti dal presente regolamento comportano interventi di richiamo o sanzioni disciplinari che tengono conto:

- ☐ Della tipologia di infrazioni
- ☐ Della gravità dei comportamenti
- ☐ Della recidività e/o della rilevanza delle conseguenze a cose e persone che da essi possono derivare
- ☐ Della situazione personale dello studente, di circostanze attenuanti e aggravanti.

In particolare, i provvedimenti sono assunti in base ai seguenti criteri:

1. Tipologia

- ☐ Inadempienze caratterizzate dal mancato ottemperamento ad obblighi o doveri di lavoro o regolamentari, e violazioni di gravità crescente quali: plagio attivo e/o passivo nell'esecuzione di verifiche e compiti didattici; suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione;
- ☐ Occultamenti di comunicazioni alle famiglie;
- ☐ Falsificazione di firme dei genitori e/o affidatari;
- ☐ Manomissione o alterazione di documenti scolastici;
- ☐ Danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
- ☐ Diffusione a terzi di foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy;
- ☐ Azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona;
- ☐ Danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni;
- ☐ Partecipazione a litigi violenti e risse;
- ☐ Aggressioni, individuali o di gruppo.

2. Gravità degli esiti:

- ☐ **Lieve:** con piccoli effetti o conseguenze, non comprendenti costi di ripristino o lesioni

- **Media:** con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle attività, disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura e attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco con interventi di minimo pronto soccorso
- **Alta:** con conseguenze durevoli o che richiedono interventi straordinari di recupero, disagio psicologico recuperabile con periodi di cura ed assistenza prolungati; lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di primo soccorso
- **Altissima:** con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio grave per l'intera comunità, grave disagio psicologico richiedente interventi specialistici, lesioni necessitanti di interventi sanitari importanti.

La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali, quando il comportamento dell'alunno, pur non producendo conseguenze effettive, tuttavia è in grado di determinare conseguenze rilevanti.

3. Ricorrenza:

- Occasionale
- Reiterata
- Costante.

4. Elementi o circostanze attenuanti:

- Accertate condizioni di disagio sociale
- Particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva
- Provocazioni, occasionali o ripetute, subite da compagni o altri soggetti
- Immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, a scusarsi con le parti offese, a risarcire e/o acquisire comportamenti corretti.

5. Elementi o circostanze aggravanti:

- Premeditazione
- Azioni di gruppo
- Azioni ai danni di soggetti deboli
- Azioni ai danni di soggetti diversamente abili.

Le sanzioni non devono interferire con la valutazione del profitto (*art.4, comma 3, D.P.R. 249/98*). Esse sono distinte in: **sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica** (sono comminate dal docente, dal dirigente scolastico o dal consiglio di classe) e **sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica** (riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di classe e del Consiglio d'Istituto).

Se la sanzione ed i provvedimenti conseguenti, comportano un periodo di allontanamento dalla comunità scolastica, la competenza è del Consiglio di classe.

Se la sanzione ed i provvedimenti conseguenti, comportano un allontanamento superiore ai 15 giorni dalla comunità scolastica, la competenza è del Consiglio d' Istituto.

È tutelato "il diritto alla difesa" degli studenti, la snellezza e la rapidità del procedimento che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, dalla *Legge 7 agosto 1990, n° 241*.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori e studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia** interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (*Art.5-Comma 1*).

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La classificazione delle sanzioni disciplinari è determinata secondo un crescendo di gravità:

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art.4-Comma 3)

Si tratta di sanzioni non tipicizzate dal D.P.R. n.° 249 né da D.P.R. n.° 235. Esse sono definite dal Regolamento d'Istituto e prevedono:

L'ammonizione orale da parte del docente e/o del Dirigente Scolastico per colpa lieve.

L'ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente e/o del Dirigente scolastico per colpa lieve.

La proposta di sospensione con obbligo di frequenza da parte del docente. Il Dirigente accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, sente l'accusato, e convoca il consiglio di classe, che valutata la colpa, commina la sospensione con obbligo di frequenza.

La proposta di sospensione inferiore a 10 giorni per colpa grave (Danneggiamento volontario di persone o cose, furto di oggetti personali...).

Il Dirigente accerta la responsabilità dell'accaduto, sente l'accusato e convoca il consiglio di classe che valutata la colpa commina la sospensione.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 -comma 8)

Il consiglio di Classe adotta questa sanzione per colpe gravi o reiterate derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n°. 249/98 .

Al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica si cercherà di stabilire un rapporto con lo studente e con i suoi genitori estremamente produttivo.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4- Comma 9)

Il consiglio d'Istituto adotta queste sanzioni se ricorrono due condizioni entrambe necessarie

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana come ad es: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc. oppure si sia davanti ad una situazione che determini concreto pericolo per l'incolumità delle persone come ad es: un incendio o un allagamento;
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7 comma dell'art.4 del D.P.R. 249/98. In questo caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

La scuola promuove in sintonia con la famiglia dello studente e ove necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art.4 -comma 9 bis).

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva,
- 2) reati che violino la dignità umana e il rispetto per la persona umana, atti di grave violenza o di particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale. Non è possibile un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi / Art.4 comma 9bis e 9 ter).

La presenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità del soggetto e le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione stessa e non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico", possono determinare dei casi più gravi di quelli indicati al punto D e indurre il Consiglio d'Istituto a disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e non sono considerate dati sensibili ad eccezione del fatto che nella sanzione non siano coinvolte altre persone come nel caso della violenza sessuale. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con un "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del D.M. 306/2007.

Nel passaggio ad altra scuola dello studente soggetto alle sanzioni si seguirà una doverosa riservatezza circa l'identità delle persone delle persone coinvolte.

IMPUGNAZIONI

Il diritto alla difesa e la snellezza e rapidità del procedimento deve svolgersi e concludersi secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (Genitori, studenti) **entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.** L'organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - comma 1).

Se l'Organo di Garanzia non decide entro tale termine, la sanzione non potrà essere confermata.

Organo di Garanzia Regionale

La competenza per l'ulteriore fase di impugnatoria contro le violazioni dello Statuto viene attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

In tal caso il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni in analogia a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola e dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale presieduto da Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale e da un suo delegato.

Questi procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte, prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente e di altri controinteressati.

Entro il termine perentorio di trenta giorni l'Organo di Garanzia Regionale esprime il proprio parere. Se entro tale termine l'Organo di Garanzia non ha espresso il proprio parere e/o per esigenze istruttorie, il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art. 16-comma 4 Legge 7-10-1990 n. 241).

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

